

REGOLAMENTO (CEE) N. 3915/92 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo, per una serie di prodotti agricoli ed industriali che è pertanto opportuno aprire per il 1993 i contingenti tariffari in questione, precisando eventualmente le condizioni di ammissione previste;

considerando che occorre garantire, in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazi prevista per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire la gestione comunitaria ed efficace dei contin-

genti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni reali constatate; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quantità prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati sono sospesi, nei periodi, al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09.0006	0302 40 90 0303 50 90 0304 10 93 ex 0304 10 98 0304 90 25	Aringhe, a condizione del rispetto dei prezzi di riferimento	dal 16. 6. 1993 al 14. 2. 1994	34 000 t	0
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 0305 59 11 0305 59 19 ex 0305 62 00 0305 69 10	Merluzzi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	25 000 t	0
09.0009	ex 0302 69 65 ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Naselli atlantici (<i>Merluccius bilinearis</i>), freschi, refrigerati o congelati	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	2 000 t	8
09.0011	ex 0304 20 29	Filetti congelati di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>)	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	10 000 t	8

(a) Vedi i codici Taric nell'allegato.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0013	ex 4412 19 00 ex 4412 99 90	Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie: — di spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate — levigati e di spessore superiore a 18,5 mm	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	600 000 m ³	0
09.0015	4801 00 10	Carta da giornale ⁽¹⁾ : — in provenienza dal Canada	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	600 000 t	0
09.0017		— in provenienza da altri paesi terzi		50 000 t	0
09.0019	7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00	Ferro-silicio	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	12 600 t	0
09.0021	7202 30 00	Ferro-silicio-manganese	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	18 550 t	0
09.0023	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	Ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo-superraffinato)	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	2 950 t	0
09.0039	0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	dal 15. 1. al 14. 6. 1993	10 000 t	6
09.0041	0802 11 90 0802 12 90	Mandorle, con o senza guscio, diverse dalle mandorle amare	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	45 000 t	2

(a) Vedi i codici Taric nell'allegato.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

2. Le importazioni dei prodotti elencati al paragrafo 1, che beneficiano già di un dazio doganale inferiore o uguale in conformità di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili al contingente tariffario corrispondente.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sotto i numeri d'ordine 09.0015 e 09.0017, e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, gli Stati membri possono imputare a detti contingenti tariffari le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornale figurante nella nomenclatura combinata, seconda parte, capitolo 48, nota complementare 1 e che rientrano nel codice NC 4801 00 90.

2. A decorrere dal 30 novembre 1993, i residui dei volumi contingenti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, per la carta da giornale che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre 1993 o che possono non esserlo prima del 31 dicembre 1993 possono coprire le importazioni dei prodotti in questione se provengono dal Canada o da un altro paese terzo.

Articolo 3

I contingenti tariffati di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta a garantire una gestione efficace.

Articolo 4

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva

di una domanda di beneficio del regime preferenziale, per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1992.

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo permetta il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione può, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure aperte per i limoni e le mandorle, di cui ai numeri d'ordine 09.0039 e 09.0041, qualora non fosse più assicurata la prevista reciprocità.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0006	ex 0304 10 98	* 14 * 16
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 ex 0305 62 00	* 10 * 20 * 10 * 10 * 20 * 10 * 30
09.0009	ex 0302 69 65 ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	* 10 * 10 * 20
09.0011	ex 0304 20 29	* 10
09.0013	ex 4412 19 00 ex 4412 99 90	* 10 * 10
09.0023	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	* 10 * 10